



**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**
articolo 11 Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017,
convertito con modificazioni, in Legge n. 96 del 21 giugno 2017
Delibera comunale n. 35 del 26/7/2017

ISTRUZIONI COMPILAZIONE

PREMESSA:

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte il Comune di Venezia, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 e comunque prima della presentazione della domanda.

DATI DI CHI PRESENTA LA DOMANDA:

Se la domanda è presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, il soggetto firmatario diverso dal RICHIEDENTE della domanda deve compilare il riquadro "DATI DI CHI PRESENTA LA DOMANDA" indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e la natura della carica" corrispondente alla rapporto intercorrente tra chi presenta la domanda e il Richiedente.

DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE:

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

Periodo d'imposta/anno di registrazione: indicare il periodo d'imposta con il formato aaaa.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Registro generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa. Anche se la compilazione di questo campo è facoltativa, è opportuno indicare il predetto numero di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi.

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, risultante dal totale degli importi spettanti al Comune di Venezia richiesti con l'atto impugnato, con esclusione solo delle sanzioni collegate ai tributi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato; per i sessanta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato, sulla componente dei tributi vanno calcolati e aggiunti gli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, indicare il 40 per cento dei relativi importi in contestazione.

Qualora non sia dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio di spettanza del Comune di Venezia, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione, con esclusione quindi degli importi divenuti definitivi per acquiescenza del contribuente o a seguito di sentenza passata in giudicato, anche parzialmente, nonché di quelli spettanti all'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999 ovvero dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del DL n. 193 del 2016, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria.

Importo netto dovuto: risulta dall'importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 2 se in due rate; 3 se in tre rate).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare 0. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.